



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

**Oggetto: TABELLE OBBLIGATORIE** descrittive dei rischi da assunzione di alcol, da esporre nei locali pubblici di somministrazione ed intrattenimento.

Scatta dal **23 settembre** p.v. l'obbligo per i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite **tabelle** che riproducano:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;</li><li>b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.</li></ul> |
|--|

E' stato infatti pubblicato nella G.U. n. 210, dell'8 settembre 2008, per entrare in vigore 15 giorni dopo, il decreto 30 luglio 2008, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati stabiliti i contenuti di dette tabelle, come previsto a suo tempo dall'art. 6 del decreto legge n. 117/07, convertito nella legge n. 160/07, recante "**Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione**".

Per l'approvazione del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 117, e dunque entro il 4 novembre 2007, non sono state consultate le Associazioni rappresentative degli operatori appartenenti al settore dei pubblici esercizi.

**In caso di mancato rispetto dell'esposizione delle menzionate tabelle, scatteranno le medesime sanzioni previste per la violazione degli obblighi di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico (mediante *alcol test*), ossia la chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.**

Il **Ministero dell'Interno**, con proprie **circolari**, aveva chiarito, prima (circ. n. 300/A/1/27773/101/3/3/9, dell'8 ottobre 2007), che **la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcol era da intendersi subordinata all'approvazione del modello uniforme con decreto del Ministero della Salute**, e poi (circ. del 23 aprile 2008, in relazione alla quale si veda la nota Prot.n. 4050.11/2008 GDA/VF dello scrivente ufficio) che **i locali destinatari del provvedimento sono quelli nei quali si svolgono, con qualsiasi modalità, attività di intrattenimento che comportano il prolungamento della permanenza nel locale dei clienti al fine di assistere agli spettacoli o alle altre forme di svago offerte in aggiunta all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.**

Preso atto delle considerazioni fatte dall'apposita Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, circa l'impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor più sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'età, l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del soggetto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze, e considerato che il tasso alcolemico è funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantità di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, può non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura, il Ministero, approvando il decreto, ha comunque provveduto all'approvazione del contenuto delle tabelle, considerato che l'utilizzo delle medesime riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali, nonchè al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

La **prima tabella (allegati A1 e A1-1)** alla presente nota) è descrittiva dei **principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, con particolare riferimento a quelli che insorgono quando si supera il limite legale del tasso alcolemico per la guida, di 0,5 g/l.**

La **seconda tabella (allegato A2)** contiene la **stima delle quantità di bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza** e riporta i **livelli teorici di alcolemica raggiungibili dopo l'assunzione di una unità alcolica**, corrispondente, ad esempio, a 330 cc per la birra, 125 cc per il vino, 40 cc per i superalcolici, da soggetti uomini o donne, a stomaco vuoto o pieno, con la precisazione che i valori riportati sono solo indicativi e si riferiscono ad un'assunzione entro i 60-100 minuti precedenti.

La tabella precisa, altresì, che per i **mix di alcolici** occorre sommare i componenti, ma è chiaro che sarà ben difficile, per i clienti, verificare il tasso alcolemico raggiungibile assumendo un *cocktail*.

La **terza tabella**, infine (**allegato 3**) è rivolta ai **titolari e gestori dei locali di somministrazione congiunta all'intrattenimento, destinatari dell'obbligo di esposizione**, e riporta alcune **raccomandazioni**, dunque **non obbligatorie ma opportune**, al fine di favorire la lettura, la corretta comprensione ed il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio di utenti.

**Ai titolari e gestori dei locali si raccomanda:**

- di **curare la riproduzione dei contenuti** delle tabelle in modo da assicurarne l'ideale lettura, tramite:
  - l'uso di **caratteri di immediata e facile leggibilità**;
  - l'adozione di un'**adeguata veste grafica**;
  - l'**uso funzionale del colore** per facilitare la corretta comprensione dei contenuti;
  - l'adozione di **formati adeguati** ad una facile lettura, **anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio**;
  - l'inserimento di **immagini o simboli**, ove ritenuto opportuno, per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.
  
- Di **assicurare, all'entrata, all'interno e all'uscita del locale, come previsto dalla legge, la piena visibilità e leggibilità delle tabelle**, tramite:
  - l'**ideale collocazione nello spazio**;
  - l'**ideale illuminazione**;
  - una **facile accessibilità** da parte dei possibili fruitori ed una **ideale distanza** atta a consentirne una facile lettura;
  - **specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura**, che ne evidenzino la postazione.
  
- Di **informare il personale**, in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità ed il corretto uso delle tabelle, **al fine di promuovere**:
  - la **sensibilità alla somministrazione responsabile** delle bevande alcoliche;
  - la **disponibilità ad essere di ausilio** per una corretta lettura delle tabelle;
  - la **collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti** sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

La Confesercenti ha già chiesto alla competente Direzione ministeriale un incontro al fine di considerare le ipotesi di collaborazione, anche in vista della redazione di tabelle possibilmente omogenee, redatte secondo le indicazioni di cui ai descritti allegati.

**In attesa di indicazioni, comunque, si raccomanda di far sì che gli associati vengano avvisati per tempo circa gli obblighi e le modalità con cui adempiere ad essi, utilizzando eventualmente, fino alla predisposizione di elaborati meglio definiti, la semplice stampa dei primi due allegati al Dm 30 luglio 2008.**